

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale
N. 10 d.d. 11/3/2019
F.TOIL PRESIDENTE F.TOIL SEGRETARIO

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA

Prot. 0002279 del 05/03/2019

Class. 1.6



COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE
per la posa delle insegne pubblicitarie



In vigore dal / / In seguito all'approvazione del Consiglio Comunale

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Oggetto del presente regolamento è l'insieme delle norme che disciplinano la posa della futura installazione all'interno del centro abitato di mezzi pubblicitari a *carattere permanente* quali **insegne, pre-insegne, targhe, pannelli d'esercizio, tende solari e cartelli pubblicitari** (come di seguito più precisamente definiti), nonché le norme transitorie che individuano le modalità di adeguamento di quelli esistenti, nel rispetto delle prescrizioni e vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici, dalle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e ss.m.i), del relativo Regolamento di Esecuzione, e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie.

Sono esclusi dal presente regolamento i mezzi pubblicitari a carattere temporaneo, quali avvisi, manifesti, striscioni, legati a manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., o comunque non fissi e che non comportano trasformazione urbanistica del territorio, i quali necessitano di nulla-osta da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 13 comma 7 del vigente *Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni*.

Sono altresì escluse dal presente Regolamento le insegne relative ad attività di pubblico servizio quali:

1. Farmacie, ambulatori, ecc.;
2. Uffici pubblici
3. Polizia
4. Carabinieri
5. Servizi di trasporto pubblico, impianti, ecc.;

e simili. Per l'installazione delle insegne di cui sopra è necessaria l'autorizzazione paesaggistica da parte del Sindaco, che la rilascia sentito il parere della C.E.C..

Il piano indica i dettami generali relativamente alle tipologie dei manufatti consentiti ed alle dimensioni massime ammissibili per tipologia di manufatto.

Le modalità per l'applicazione dell'**imposta comunale sulla pubblicità**, si intendono disciplinate dal vigente *Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni*.

Art. 2. Finalità del Regolamento

Finalità del presente regolamento è definire le norme cui dovranno attenersi le insegne pubblicitarie poste sugli edifici all'interno del territorio comunale, garantendo che le stesse non si pongano quali elementi di disturbo formale dell'ambiente naturale o antropizzato, ma costituiscano al contrario elementi di arredo ed occasione di valorizzazione dell'immagine urbana.

Ulteriore obiettivo è migliorare la fruibilità urbana, fornendo le informazioni utili per i cittadini, senza sovraccaricare la viabilità già eccessivamente aggravata dalla segnaletica stradale e di tipo commerciale, limitando la presenza di segnali ed informazioni per collocarli in punti dove il loro messaggio sia facilmente percepibile.

Art. 3. Definizione e classificazione delle insegne

Per **insegne, targhe e pannelli d'esercizio** si intendono le scritte eseguite in caratteri alfanumerici ed eventualmente completate da simboli o marchi, esposte esclusivamente nella sede e nelle pertinenze di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione, che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati; le caratteristiche di tali mezzi pubblicitari devono essere tali da adempiere alla loro funzione, esclusiva o principale, che è l'identificazione immediata dell'attività.

Le insegne si distinguono in

- a. **insegne frontali**, parallele alla facciata, su cui insistono
- b. **insegne a bandiera** perpendicolari alla facciata e leggibili da una od entrambe le direzioni.
- c. **Insegne "a totem"**: sono le insegne d'esercizio realizzate su manufatto tridimensionale di qualsiasi forma e dimensione, eventualmente anche bi-facciale, ancorato al terreno in maniera stabile e posizionata nell'area di pertinenza dell'attività a cui l'insegna si riferisce.

Le insegne possono essere delle seguenti tipologie:

- 1 **vetrofanie o vetrografie**: smerigliatura, mussolatura, incisioni ad acido o a mola, pitture colorate o monocromatiche non aventi carattere occasionale o temporaneo inserite sulle vetrate dei serramenti regolarmente autorizzati. Devono essere evitate realizzazioni con lettere ed immagini adesive esterne, elenchi dettagliati, eccesso di informazioni, soluzioni precarie o disordinate.
- 2 **iscrizioni dipinte, mosaici, graffiti**: sono iscrizioni eseguite con diverse tecniche direttamente sulla parete; per la realizzazione di questa tipologia di insegna, è fondamentale tenere conto delle tonalità cromatiche dell'edificio su cui insiste. Possono essere illuminate da una sorgente esterna.
- 3 **targhe, pannelli, cassonetti**: sono superfici monodimensionali stampate o dipinte, o costituite da una struttura interna generalmente in acciaio, alluminio o legno su cui è successivamente applicato il pannello con l'insegna, che può essere opaco o traslucido e retroilluminato. Lo spessore massimo consentito è di 8 cm, per i materiali consentiti si fa riferimento al successivo art. 7.4.

Sugli edifici vincolati e soggetti a restauro non sono ammesse insegne a pannello o cassonetto.

- 4 scritta a caratteri separati spessore massimo consentito 5 cm, per i materiali consentiti si fa riferimento al successivo art. 7.4.

In caso di edifici con basamenti di pregio, o che presentano particolari elementi decorativi, devono essere utilizzate insegne a caratteri separati.

Art. 4. Pre-insegne

Si definiscono pre-insegne le scritte in caratteri alfanumerici, completate da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzate su manufatti bifacciali e bidimensionali, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce, posti su idonea struttura di sostegno, finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installate al fine di facilitare il reperimento della stessa.

Art. 5. Tende pubblicitarie

Si definiscono tende pubblicitarie i manufatti mobili o semimobili in tessuto o materiali assimilabili, poste a protezione di vetrine o di ingressi di esercizio commerciali, aggettanti su suolo pubblico o privato, dotati di scritte indicanti la tipologia di attività svolta.

Art. 6. Cartelli pubblicitari

Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale collocato su pali o su o supporti autonomi di qualsiasi tipo finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici relativi a determinati prodotti, servizi od attività di qualsiasi natura, esposti in luogo diverso da quello di esercizio di una qualsivoglia attività.

Non rientrano in questa tipologia i cartelli pubblicitari cartacei, i volantini pubblicitari e i manifesti cartacei pubblicitari, normati dal *Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.*

Art. 7. Divieti e deroghe

Le insegne di tipologia diversa da quelle definite nel presente regolamento, sono espressamente vietate.

È inoltre vietata la posa di

- insegne "a bandiera", (tipologia art. 3 b)
- cartelli pubblicitari (art. 6).

Sono vietate le insegne a messaggio variabile; queste possono essere eseguite unicamente ad opera dell'Amministrazione Comunale, o per fornire informazioni relative a servizi pubblici, servizi relativi alla mobilità, o attività di interesse pubblico.

Per ogni esercizio commerciale è consentita l'installazione di un'unica insegna, qualsiasi elemento pubblicitario aggiuntivo, che costituisca un richiamo all'attività svolta o ai prodotti commercializzati (immagini e testi) posto in maniera stabile all'esterno degli edifici, oppure con pellicola adesiva applicata sulla vetrina, è espressamente vietato.

Sono ammessi eventuali tamponamenti interni della superficie finestrata con immagini e fotografie non a carattere pubblicitario, se necessari per esigenze connesse all'arredo ed alla distribuzione interna dell'attività e se eseguiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dal Regolamento Edilizio.

È riservata la facoltà da parte dell'Amministrazione comunale, di derogare alle norme del presente Regolamento, per pubblicizzare attività o manifestazioni ritenute di interesse pubblico, o di particolare rilevanza economica per il Comune.

Le autorizzazioni in deroga al presente Regolamento, sono rilasciate, per le motivazioni di cui sopra, dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale.

Art. 8. Sicurezza

Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale.

Sono altresì vietati mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

Questi impianti non devono costituire inoltre ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone.

La struttura dell'impianto pubblicitario deve essere progettata in modo tale da garantire la sicurezza dello stesso, ed in modo da resistere alla spinta del vento ed al carico della neve.

Eventuali impianti elettrici devono essere eseguiti in conformità alle normative vigenti in materia (D.M. 37/2008, norme UNI, CEI, ecc.).

Art. 9. Requisiti generali delle insegne frontali

La collocazione di insegne, deve rispondere a criteri di corretto inserimento ambientale e di rispondenza alle caratteristiche architettoniche dell'edificio e dell'ambiente circostante.

La realizzazione deve avvenire con tecniche e con materiali atti a rispondere a requisiti di decoro e durabilità ed in conformità ai seguenti criteri:

1. **Illuminazione:** l'insegna può essere illuminata mediante sorgente interna, con luce diretta o riflessa, oppure mediante un corpo illuminante esterno, purché le sorgenti non siano abbaglianti (non superiore a 150 candele/mq); è assolutamente vietato l'utilizzo di luci intermittenti, a luce variabile o colorata, ad eccezione di bianco e giallo. Non sono ammesse insegne realizzate in filamenti al neon.
Sugli edifici soggetti a restauro o soggetti alla disciplina di beni culturali, sono da evitare corpi con luce diretta, ma dovranno essere utilizzati sistemi a luce riflessa o mediante corpi illuminanti esterni.
2. **Composizione:** l'insegna deve comunicare in modo semplice e sintetico l'attività pubblicizzata, è consentito l'utilizzo di uno o più logotipi, ma va assolutamente vietata la ridondanza di informazioni. In presenza di più insegne su una stessa facciata (relative ad attività diverse), queste devono essere uniformate tra loro come forma, materiali e dimensioni.
3. **Grafica:** i caratteri, ad eccezione di marchi e logotipi, devono essere semplici e leggibili, il più possibile lineari ed uniformi, evitano la combinazione di caratteri posti in verticale ed orizzontale;

Materiali: devono essere non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Sono consentiti solamente i seguenti materiali: lamiera in ferro (battuto, brunito, ecc.) acciaio (inox, cor-ten, ecc.) rame, ottone, legno, pietra. Le insegne possono essere realizzate combinando al massimo 2 materiali diversi (uno per il pannello, ed uno per la scritta posizionata sul pannello).

Il pannello dell'insegna deve essere realizzato in un unico materiale, liscio e senza cornice. La scritta deve essere realizzata con caratteri lisci e senza bordi; può essere in lettere applicate e retro illuminate posizionate sul pannello oppure ritagliate nello stesso, con illuminazione interna eventualmente schermata da plexiglas bianco.

Le vetrografie o vetrofanie possono essere realizzate mediante smerigliatura, mussolatura, incisioni ad acido o a mola; se realizzate con pellicola adesiva o pitture colorate o monocromatiche, queste devono essere posta all'interno del vetro.

4. **Colori:** è fondamentale che i colori dell'insegna siano in armonia con quelli della facciata. Si richiama quanto stabilito all'art. 6 in materia di sicurezza.
È vietato l'utilizzo di vernici colorate, fatta eccezione per la realizzazione di marchi registrati, e fatta eccezione per le insegne di tipo a.2 (iscrizioni dipinte, mosaici, graffiti)

5. **Forma:** la sagoma dell'insegna deve essere il più possibile semplice e regolare, sono consentite unicamente le forme rettangolari e quadrate. Se a pannello o a cassonetto, questo deve essere liscio e senza cornice.

6. **Posizionamento**

Le insegne devono essere posizionate sull'edificio in cui è situato l'esercizio commerciale che pubblicizzano. Nel caso di situazioni non visibili dai flussi di traffico veicolare o pedonale il soggetto interessato potrà chiedere l'installazione di una pre-insegna, oppure di un'insegna a totem (vedi art. 11).

Per ogni esercizio commerciale è consentita una sola insegna, anche in presenza di più vetrine.




Non sono ammesse insegne poste ai piani diversi del piano terra, ad eccezione dei seguenti casi:

1. Possono essere realizzate vetrografie o vetrofanie su vetrine/serramenti esistenti (tipologia a.1);
2. Per gli alberghi è consentito realizzare insegne anche a piani diversi dal piano terra, ma dovranno essere unicamente delle seguenti tipologie:
 - a.2 (iscrizioni dipinte, mosaici, graffiti, rappresentazioni pittoriche dell'insegna)
 - a.4 (scritta a caratteri separati)


È vietata la collocazione di insegne e mezzi pubblicitari su parapetti stradali, barriere di sicurezza e su altri dispositivi di protezione e segnalamento, su monumenti, fontane, alberi, siepi, oppure su elementi architettonici che compongono il disegno delle facciate degli edifici o che le caratterizzano.




Sui parapetti dei balconi sono consentite solamente insegne a caratteri separati (tipologia a.4)



7. **Dimensioni:** le insegne devono essere dimensionate in proporzione alle caratteristiche dell'edificio, alle dimensioni della vetrina, ed in relazione alla strada su cui affacciano. Se poste sopra al foro devono essere poste in allineamento con lo stesso, rispettando le dimensioni (schemi da n. 1 a n. 4). In caso di scritta con lettere separate, la scritta deve essere centrata al foro, e non superare le dimensioni dello stesso. (schemi 5-6-7).
Le insegne degli alberghi di tipo a.2. devono essere proporzionate rispetto alla facciata ed il loro posizionamento deve essere realizzato in armonia con la composizione della stessa. La loro estensione deve essere contenuta entro il 20% della superficie totale della facciata su cui insistono.

INSEGNE A PANNELLO E/O CASSONETTO	
<p>1. L'insegna posta sopra alla vetrina deve essere allineata con il limite esterno del foro oppure della cornice, se presente, e deve essere posizionata ad una distanza minima di 15 cm da foro/cornice, ed avere un'altezza max di 50 cm.</p>	
<p>2. L'insegna posta all'interno della vetrina non deve interferire con la cornice della stessa, se presente, ma rimanere all'interno dei limiti del foro. Deve essere ad una h minima da terra di 220 cm.</p>	
<p>3. L'insegna deve essere unica anche in caso di più vetrine, può essere eseguita un'unica insegna centrata su più fori.</p>	



4. Sono ammesse insegne di forma rettangolare o quadrata, poste a lato delle aperture, purché rispettino le dimensioni massime di 120 x 120 cm, e siano poste in allineamento con la parte superiore del foro o della cornice.



INSEGNE A CARATTERI SEPARATI	
<p>5. Le scritte a caratteri separati devono essere centrate sopra al foro</p>	
<p>6. In presenza di più vetrine le scritte a caratteri separati possono essere centrate in mezzo ai fori</p>	
<p>7. In presenza di archi le insegne dovranno essere realizzate a caratteri separati.</p>	

<p>VETROFANIE O VETROGRAFIE</p>	
<p>8. Le vetrofanie devono essere centrate all'interno della vetrina, devono avere altezza ≤ 50 cm, anche in caso di scritta realizzata su più righe. Devono mantenere la distanza dal bordo esterno del serramento ≥ 15 cm, anche in caso di apertura ad arco. Devono avere altezza da terra ≥ 160 cm.</p>	
<p>9. È consentita una sola insegna, anche in caso di più vetrine</p>	


10. È vietata la realizzazione di elenchi o insiemi di scritte posizionate in maniera disordinata, che pubblicizzino i prodotti, le attività, i servizi svolti all'interno dell'attività.



Art. 10. Requisiti generali delle targhe

Le targhe che indicano la sede di attività professionali, enti o simili, devono essere realizzate in conformità ai seguenti criteri:

1. **Materiali:** devono essere non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. devono essere realizzate in un unico materiale e di colore uniforme. I materiali consentiti sono lamiera (ferro battuto, ferro brunito, acciaio cor-ten, rame, ottone), legno, plexiglas, vetro (questi ultimi due materiali solamente se trasparenti o satinati, non colorati).
2. **Forma:** sono consentite unicamente le forme rettangolari e quadrate.
3. **Posizionamento:** devono essere posizionate a fianco della porta d'ingresso, in caso di più targhe, queste possono essere posizionate su di un solo lato, devono avere la stessa larghezza ed essere allineate tra loro. Vanno inoltre allineate al bordo superiore del foro, devono essere poste ad una distanza di 20 cm dallo stesso, e non possono essere posizionate ad altezza inferiore di 100 cm da terra (vedi schema allegato).
4. **Dimensioni:** possono avere dimensione massima pari a 40 cm di larghezza e 30 cm di altezza. Nel caso di più targhe, devono avere tutte la stessa larghezza.
5. **Composizione:** in caso di più targhe va garantita l'uniformità di materiali, colori e dimensioni.



Art. 11. Requisiti generali delle insegne "a totem"

Le insegne di questa tipologia, assimilate a nuove costruzioni, sono soggette alla presentazione di Permesso di Costruire e possono essere realizzate in aggiunta all'insegna frontale posta sulla facciata dell'immobile dove ha sede l'attività. La realizzazione potrà essere autorizzata solo successivamente ad un'attenta valutazione sotto il profilo estetico, dell'impatto visivo e inserimento ambientale da parte della Commissione Edilizia Comunale ed unicamente quando sussista la seguente condizione:

- è consentito il posizionamento di insegne rientranti in questa tipologia per reclamizzare un'attività unicamente se ne viene adeguatamente motivata la necessità a causa del **posizionamento poco visibile dell'immobile rispetto alla viabilità.**

La realizzazione delle insegne "a totem" deve avvenire con tecniche e con materiali atti a rispondere a requisiti di decoro e durabilità ed in conformità ai seguenti criteri:

1. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.
2. **Illuminazione:** l'insegna può essere illuminata mediante sorgente interna, con luce diretta o riflessa, oppure mediante un corpo illuminante esterno, purché le sorgenti non siano abbaglianti (non superiore a 150 candele/mq); è assolutamente vietato l'utilizzo di luci intermittenti, a luce variabile o colorata, ad eccezione di bianco e giallo. Non sono ammesse insegne realizzate in filamenti al neon.
3. **Composizione:** l'insegna deve comunicare in modo semplice e sintetico l'attività pubblicizzata, è consentito l'utilizzo di uno o più logotipi, ma va assolutamente vietata la ridondanza di informazioni.
4. **Grafica:** i caratteri, ad eccezione di marchi e logotipi, devono essere semplici e leggibili, il più possibile lineari ed uniformi, evitano la combinazione di caratteri posti in verticale ed orizzontale;

Materiali: devono essere non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Sono consentiti solamente i seguenti materiali: lamiera in ferro (battuto, brunito, ecc.) acciaio (inox, cor-ten, ecc.) rame, ottone, legno, pietra. Le insegne possono essere realizzate combinando al massimo 2 materiali diversi (uno per il pannello/"Totem", ed uno per la scritta).

La scritta può essere in lettere applicate e retro illuminate posizionate sul Totem oppure ritagliate nello stesso, con illuminazione interna eventualmente schermata da plexiglas bianco.

5. **Forma:** la sagoma dell'insegna/totem deve essere il più possibile semplice e regolare.
6. **Posizionamento:** Per ogni esercizio commerciale è consentita una sola insegna di questa tipologia.
Non deve occultare né ostacolare, entro lo spazio di avvistamento, i cartelli di segnaletica stradale, gli impianti semaforici e la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali. È vietato il posizionamento di insegne a totem all'interno delle aree del centro storico, come individuate dal vigente Piano Regolatore Comunale.
Sono assimilabili a "manufatti accessori" quindi va rispettata la distanza minima dai confini di proprietà di 1.5 ml. Vanno inoltre rispettate le distanze minime dalle strade previste dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e ss.m.i) e del relativo Regolamento di Esecuzione.

Art. 12. Requisiti generali delle tende pubblicitarie

Le tende pubblicitarie possono essere a capotta, a caduta, a sporgenza, ecc., possono essere realizzate in tessuto o in altri materiali (PVC, acetati, ecc.) e possono riportare scritte che tendono a porre l'attenzione su determinati prodotti, servizi od attività di qualsiasi natura. Generalmente sono poste in corrispondenza degli accessi a botteghe, negozi e mostre, nonché a copertura di vetrine.

Devono essere realizzate in conformità ai seguenti criteri:

1. Non sono ammesse su edifici vincolati o soggetti a restauro o nel caso in cui la posa pregiudichi la fruizione visiva dei predetti edifici.
2. Sono ammesse solo al piano terra degli edifici.
3. Sulla tenda è permesso riportare solo il nome della Ditta e/o l'indicazione dell'attività svolta, sono esclusi marchi e logotipi.
4. **Posizionamento e dimensioni:** sono ammesse solo in presenza di marciapiede, e devono sempre essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al filo esterno dello stesso. Devono essere poste ad un'altezza minima dal suolo di 240 cm la proiezione della sporgenza massima di filo esterno della parete su cui sono poste è di ml. 1,50.
5. La scritta è ammessa solo sulla fascia frontale disposta orizzontalmente.

6. **Colori:** La struttura deve essere di colore grigio o bianco, per il tessuto sono ammessi solamente colori tenui quali bianco, bianco-panna, grigio, beige. Possono essere unicamente a tinta unita. La scritta può essere colorata, ma il colore deve essere in armonia con le tinte della facciata o del basamento dell'edificio su cui vengono posate.

Art. 13. Requisiti generali delle pre-insegne

Le pre-insegne, relative alle attività poste all'interno del centro abitato, devono essere realizzate in conformità ai seguenti criteri:

1. **Posizionamento:** devono essere posizionate entro una distanza massima di 1 km dall'esercizio che pubblicizzano. Possono essere posizionate unicamente sui supporti appositamente previsti dall'Amministrazione Comunale. Se non sono disponibili spazi liberi sui supporti esistenti, si potrà comunque fare richiesta all'Amministrazione che valuterà se e dove installare altri supporti successivamente ad una valutazione sotto il profilo estetico e dell'impatto visivo finalizzata alla verifica del corretto inserimento nel contesto esistente e della compatibilità ambientale. È vietata l'installazione di pre-insegne su, cartelli stradali, supporti per la toponomastica, ecc.
2. Non è consentita l'installazione di pre-insegne di attività che si affacciano lungo le seguenti strade: **Strada de Meida, Strada Dolomites, Strada Murada, Strada Neva, Strada Rezia, Strada de Sen Jan, Via Roma e Piazz de Vich.**
3. Su ogni supporto è ammesso l'abbinamento di max n. 6 preinsegne.
4. Devono essere realizzate in metallo dipinto o smaltato o con scritta realizzata su materiale adesivo resistente agli agenti atmosferici.
5. Non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta.
6. **Dimensioni:** devono misurare 1 m (larghezza) x 0.20 m (altezza)
7. **Numero:** ogni attività può richiedere l'installazione di max. n. 2 pre-insegne

Art. 14. Entrata in vigore

Il presente piano, adottato con provvedimento del Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento.

A partire da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti Comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.

Art. 15. Procedura amministrativa

L'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato, è soggetta a presentazione di S.C.I.A. ed autorizzazione paesaggistica da parte della C.P.C., ai sensi degli artt. 64 e 85 della L.P. 15/2015 e deve rispettare quanto stabilito dagli artt. 33-34-35 del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale (approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg).

L'installazione di **insegne "a totem"** (art. 11) è soggetta a presentazione di Permesso di costruire redatto da un tecnico abilitato.

L'installazione degli **altri mezzi pubblicitari** ammessi dal presente Regolamento e posizionati all'interno del centro abitato, possono essere realizzati previa Comunicazione, da redigere su apposito modello predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale; in caso di strade provinciali, è necessario il nulla osta da parte del Servizio Gestione strade della P.A.T., che viene richiesto dal Comune successivamente al deposito della Comunicazione, in tal caso l'installazione dell'insegna potrà avvenire solo dopo il rilascio del nulla-osta.

La Comunicazione dovrà essere corredata della seguente documentazione presentata in duplice copia:

- Documento d'identità del richiedente
- Autorizzazione e documento d'identità del proprietario dell'immobile (se diverso dal richiedente).
- Eventuali autorizzazioni o nulla osta degli enti e/o organi competenti (Soprintendenza beni culturali,....)
- Planimetria in scala adeguata o mappa catastale, indicante il sito di installazione;
- Documentazione fotografica;
- Elaborati progettuali che devono comprendere almeno un prospetto ed una sezione con indicazione del posizionamento dell'insegna, delle caratteristiche dimensionali, dei materiali che si intendono utilizzare, dei colori, del tipo di illuminazione, se presente;
- Breve relazione tecnica che attesti la rispondenza ai criteri di cui al presente Regolamento (non necessaria in caso di targhe).
- Se necessario nulla-osta da parte del Servizio Gestione Strade della P.A.T., va depositata copia completa di tutti gli elaborati su formato digitale (cd -rom)

L'installazione delle **pre-insegne** può essere eseguita unicamente dal Comune, a spese degli interessati, sui supporti appositamente installati ai sensi dell'art. 13.

Per l'installazione delle pre-insegne dovrà quindi essere depositata apposita domanda, presso l'Ufficio tecnico Comunale, corredata di:

- Documento d'identità del richiedente
- Dati dell'attività interessata
- Planimetria in scala adeguata o mappa catastale, indicante la posizione dell'attività e la posizione del supporto (se già esistente) ove posizionare la pre-insegna;

- Schema della pre-insegna

Art. 16. Validità delle autorizzazioni e revoche

Le Comunicazioni depositate in conformità ai criteri di cui all'art. 15, e successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, costituiscono autorizzazione all'installazione dell'insegna con validità di **5 anni**, salvo eventuali revoche disposte dall'amministrazione comunale per le ragioni di seguito indicate.

Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, fra le quali è annoverato in particolare l'adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento.

Costituiscono inoltre causa di revoca dell'autorizzazione:

- a) qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e di statica;
- b) l'inosservanza delle prescrizioni o condizioni indicate nell'autorizzazione;
- c) l'inosservanza delle norme del presente regolamento;
- d) la non corrispondenza del messaggio pubblicitario a quello comunicato ed autorizzato;
- e) il mancato pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità alle scadenze stabilite.

In caso di chiusura dell'attività, l'insegna deve essere tempestivamente rimossa

L'Amministrazione Comunale, accertato il verificarsi di una delle situazioni di cui sopra revoca l'autorizzazione ed ordina la rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine di 60 giorni, con obbligo, esteso se necessario al proprietario dell'immobile, di restituzione in pristino.

Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva, addebitando agli interessati tutte le spese sostenute per l'intervento e lo smaltimento del materiale di risulta.

Art. 17. Norma transitoria

Le autorizzazioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, hanno validità **5 anni** a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, sempre che non siano in contrasto con quanto disposto in materia di Sicurezza all'art. 8, in tale caso le insegne dovranno essere messe a norma entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, trascorsi i quali il Comune procederà alla rimozione a spese del soggetto titolare.

Trascorsi i 5 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dovrà essere depositata una Comunicazione per il rinnovo dell'Autorizzazione, secondo le modalità previste dall'art. 15, pertanto le insegne dovranno essere adeguate alle prescrizioni contenute nel Regolamento.

Le insegne di cui sopra dovranno comunque essere adeguate quando si verifichi uno dei seguenti eventi:

1. cambio della titolarità dell'autorizzazione
2. modifica di un qualunque parametro costitutivo dell'insegna.
3. esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendano necessarie a causa del deterioramento dell'insegna.

Le insegne installate prive di autorizzazione, ma conformi al presente Regolamento, potranno presentare domanda di sanatoria, previa presentazione della Comunicazione e della documentazione di cui all'art. 15.

Le insegne installate, prive di regolare provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune e non conformi ai criteri stabiliti dal seguente Regolamento, dovranno essere rimosse entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento. Trascorso tale termine il Comune provvederà a rimuovere l'insegna a spese del soggetto interessato.

Sommario

Art. 1.	Oggetto del Regolamento	1
Art. 2.	Finalità del Regolamento	1
Art. 3.	Definizione e classificazione delle insegne	2
Art. 4.	Pre-insegne	3
Art. 5.	Tende pubblicitarie	3
Art. 6.	Cartelli pubblicitari.....	3
Art. 7.	Divieti e deroghe	3
Art. 8.	Sicurezza	4
Art. 9.	Requisiti generali delle insegne frontali.....	5
Art. 10.	Requisiti generali delle targhe	12
Art. 11.	Requisiti generali delle insegne "a totem"	13
Art. 12.	Requisiti generali delle tende pubblicitarie	14
Art. 13.	Requisiti generali delle pre-insegne.....	15
Art. 14.	Entrata in vigore.....	15
Art. 15.	Procedura amministrativa	16
Art. 16.	Validità delle autorizzazioni e revoche	17
Art. 17.	Norma transitoria.....	17